



**Votazione popolare
del 24 novembre 2002**
Spiegazioni del
Consiglio federale

1 **Iniziativa popolare
«contro gli abusi
in materia di asilo»**

2 **Legge sull'assicura-
zione contro
la disoccupazione**

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto
Iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»

2

Secondo oggetto
Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

L'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo» chiede che non si entri più nel merito delle domande di asilo depositate da persone giunte in Svizzera da uno Stato terzo sicuro. Essa prevede inoltre diverse misure per ridurre i costi nell'ambito dell'asilo. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, dato che non propone soluzioni valide per problemi essenziali ed ampie parti sono superate.

Spiegazioni 4–9
Testo
in votazione 6

L'assicurazione contro la disoccupazione viene finanziata attualmente mediante misure urgenti che scadono alla fine del 2003. Una revisione della legge è quindi necessaria per dotare l'assicurazione contro la disoccupazione di una base finanziaria sicura a lungo termine.

La legge riveduta prevede contributi fissi dell'ente pubblico, mentre i lavoratori e i datori di lavoro dovranno pagare meno. L'ammontare dell'indennità di disoccupazione rimane invariato. Il periodo di contribuzione è prolungato e la durata di riscossione ridotta. Soprattutto a causa di queste due novità è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni 10–15
Testo
in votazione 16–39

Primo oggetto

Iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»

1

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»?

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 137 voti contro 44, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 3.

■ La situazione è cambiata

L'iniziativa «contro gli abusi in materia di asilo» è già la terza iniziativa nell'ambito dell'asilo e degli stranieri lanciata negli ultimi 10 anni. Popolo e Cantoni hanno respinto a grande maggioranza le altre due, rispettivamente nel 1996 e nel 2000. La presente iniziativa è stata lanciata nel 1999.

A quel momento, a causa della guerra nel Kosovo molte persone cercavano rifugio nel nostro Paese. Dopo la fine della guerra, oltre 42 000 profughi hanno fatto ritorno in patria. Da allora il numero dei richiedenti l'asilo e delle persone accolte temporaneamente in Svizzera è sceso da 120 000 a 67 000. Anche i costi hanno potuto essere ridotti di mezzo miliardo di franchi.

■ Che cosa si prefigge l'iniziativa?

La richiesta principale dell'iniziativa lanciata dall'UDC è l'introduzione di una nuova regolamentazione relativa allo Stato terzo: le domande di asilo depositate da persone che entrano in Svizzera passando da uno Stato terzo ritenuto sicuro (p. es. i Paesi limitrofi) non dovranno più essere considerate. Ciò significa che non saranno più esaminati i motivi che hanno indotto queste persone a fuggire dal loro Paese. Inoltre, l'iniziativa chiede l'applicazione di sanzioni nei confronti delle compagnie aeree di linea che trasportano in Svizzera richiedenti l'asilo senza documenti di viaggio validi. Infine, essa esige che le prestazioni di aiuto sociale destinate ai richiedenti l'asilo e alle persone accolte temporaneamente siano ulteriormente ridotte.

■ Conseguenze dell'iniziativa

La regolamentazione relativa allo Stato terzo proposta dall'iniziativa non è in grado di risolvere i problemi nell'ambito dell'asilo. I richiedenti l'asilo non possono essere rispediti a piacimento in uno Stato terzo sicuro, poiché ogni allontanamento presuppone la disponibilità dello Stato terzo alla loro riammissione. L'iniziativa non dice che cosa succederebbe a queste persone nel caso in cui lo Stato terzo non fosse disposto a riprenderle. Esse continuerebbero a rimanere in Svizzera.

Contrariamente a quanto asserito dal comitato d'iniziativa, con una simile regolamentazione anche le persone effettivamente perseguitate non potrebbero più essere riconosciute come rifugiati.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, la cui richiesta principale (regolamentazione relativa allo Stato terzo) risulta inattuabile. L'iniziativa mette in pericolo sia la collaborazione con i Paesi limitrofi sia la nostra tradizione umanitaria. Le altre richieste sono già ampiamente soddisfatte. Il disegno del Consiglio federale per una revisione parziale della legge sull'asilo prevede misure più efficaci nel settore del finanziamento. Esso prevede inoltre una regolamentazione relativa allo Stato terzo migliore di quella applicata attualmente e che, a differenza dell'iniziativa, garantisce il rinvio nello Stato terzo.

Testo in votazione

Decreto federale sull'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»

del 22 marzo 2002

1

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo», depositata il
13 novembre 2000²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 1a (nuovo)

^{1a} Per impedire che si abusi del diritto d'asilo, la Confederazione si attiene in particolare ai seguenti principi, fatti salvi gli impegni internazionali:

- a. se il richiedente l'asilo è giunto in Svizzera da uno Stato terzo sicuro nel quale egli ha chiesto o poteva chiedere l'asilo, non si entra nel merito della domanda;
- b. il Consiglio federale compila un elenco degli Stati terzi sicuri, nei quali è garantita la realizzazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e di quella europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c. vanno prese sanzioni contro le compagnie aeree del traffico di linea concessionario che hanno punti di scalo in Svizzera, se disattendono le norme vigenti in materia di collaborazione nel controllo delle prescrizioni sull'entrata degli stranieri. I particolari sono disciplinati dalla legge;
- d. le prestazioni assistenziali ai richiedenti l'asilo sono fissate uniformemente per tutta la Svizzera e in deroga alle norme generali. Sono di regola fornite in natura;
- e. i Cantoni determinano chi dispensa le cure mediche e dentistiche ai richiedenti l'asilo;
- f. fino alla partenza dalla Svizzera, i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta o sulla cui domanda non si è entrati nel merito, ed il cui allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, nonché le persone provvisoriamente accolte che violano gravemente il loro obbligo di collaborare ricevono prestazioni assistenziali da parte dello Stato soltanto nel senso che sono garantiti loro vitto ed alloggio semplici, nonché cure mediche e dentistiche di pronto soccorso. È consentito loro di esercitare un'attività lucrativa soltanto nell'ambito di programmi statali di occupazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 1a (Diritto d'asilo)

Le disposizioni dell'articolo 121 capoverso 1a entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza, fintanto ch'esse non saranno sostituite dalla legislazione ordinaria.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2000 5470

³ FF 2001 4237





Argomenti del Comitato d'iniziativa:

7

«Sì all'iniziativa popolare 'contro gli abusi in materia di asilo'»

Un gran numero di falsi rifugiati abusa della nostra legge sul diritto d'asilo:

Rispetto a tutti i Paesi europei, la Svizzera registra, nella media degli ultimi anni, il maggior numero di domande d'asilo pro capite. La bassa percentuale di richieste accettate (10%) dimostra che la maggior parte di questi richiedenti sono falsi rifugiati. Si tratta di persone che abusano della nostra legge sul diritto d'asilo allo scopo di soggiornare temporaneamente in Svizzera per guadagnare un po' di soldi oppure addirittura per svolgere delle attività criminali.

L'iniziativa intende porre un limite agli abusi in materia di asilo:

Il numero delle domande abusive e gli attuali costi miliardari saranno ridotti soprattutto grazie alla regolamentazione relativa allo Stato terzo, proposta dall'iniziativa. Inoltre, quest'ultima esige l'applicazione di sanzioni contro le compagnie aeree che non ottemperano ai loro obblighi di controllo dei documenti di viaggio. Per impedire abusi nella libera scelta del medico, i Cantoni sono autorizzati a designare medici e ospedali presso i quali i richiedenti l'asilo possono farsi curare. Infine, l'iniziativa chiede che i richiedenti l'asilo non siano integrati nel mondo del lavoro se è certo che, una volta passato il pericolo nei loro Paesi, vi faranno ritorno. La prassi dimostra infatti che i risparmi nell'ambito delle prestazioni sociali sono per finire neutralizzati dal versamento di indennità di disoccupazione. Inoltre, un'integrazione non farebbe che alimentare in queste persone l'illusione di avere il diritto di rimanere nel nostro Paese. L'iniziativa non lede né il diritto internazionale né i diritti umani. E garantisce come sempre accoglienza ai veri rifugiati.

In questo modo la Svizzera fa quello che altri Stati già da tempo fanno:

Mentre gli altri Paesi europei inaspriscono costantemente le loro legislazioni in materia di asilo per arginare i flussi di immigrati clandestini, il Consiglio federale non è intenzionato a fare veramente qualcosa contro gli abusi in quest'ambito. Questo fatto non fa che accrescere l'attrattiva della Svizzera quale Paese d'asilo. La Svizzera deve pertanto allinearsi sulle posizioni dei Paesi confinanti e inasprire la sua legislazione in materia. Ciò sarà possibile accettando l'iniziativa.»

Parere del Consiglio federale

1

L'iniziativa lascia intendere che sia possibile rinviare senza problemi in uno Stato terzo considerato sicuro i richiedenti l'asilo che entrano in Svizzera passando per tale Stato. È semplicemente un'illusione. In diversi punti l'iniziativa è inoltre superata. Le sue richieste nel settore del finanziamento sono infatti già in gran parte adempiute e il disegno di revisione parziale della legge sull'asilo prevede misure efficaci per migliorare la situazione in questo ambito. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa soprattutto per le seguenti ragioni:

■ Una soluzione illusoria

La richiesta principale dell'iniziativa di non entrare nel merito delle domande d'asilo depositate da persone che entrano in Svizzera da un Paese terzo sicuro non è attuabile. Il 95 per cento di tutti i richiedenti l'asilo giungono in Svizzera via terra. Il loro viaggio si svolge quindi necessariamente attraverso Paesi confinanti con il nostro. Questi ultimi sono ritenuti Stati terzi sicuri, in cui la persona richiedente l'asilo avrebbe potuto presentare la sua domanda. Secondo l'iniziativa, non si dovrebbe più entrare nel merito della grande maggioranza di tutte le domande d'asilo.

■ Il problema dell'allontanamento non è risolto

L'iniziativa non apporta alcun miglioramento per l'esecuzione delle decisioni di allontanamento. Essa non serve quindi a nulla. Il fatto di non considerare una domanda d'asilo non risolve ancora la situazione. Condizione per l'allontanamento in uno Stato terzo sicuro è la disponibilità di questo Stato a riammettere la persona richiedente l'asilo; in caso contrario l'allontanamento non può essere eseguito. Queste persone continuerebbero così a rimanere in Svizzera.

■ Il Consiglio federale propone una sua regolamentazione

Nel disegno per una revisione della legge sull'asilo il Consiglio federale prevede una regolamentazione relativa allo Stato terzo mirata all'esecuzione. Anche secondo questa regolamentazione, l'allontana-

mento in uno Stato terzo presuppone che la persona richiedente l'asilo vi abbia soggiornato. Tuttavia, a differenza dell'iniziativa, la proposta del Consiglio federale pone come ulteriore condizione la disponibilità dello Stato terzo a riprendere la persona interessata. A tale scopo, il Consiglio federale conclude con Stati terzi accordi di riammissione, in cui sono disciplinate le relative procedure. Infine, la Svizzera garantisce che la persona richiedente l'asilo possa trovare comunque la protezione di cui necessita, sia in Svizzera sia in uno Stato terzo sicuro.

■ **Iniziativa sleale**

La regolamentazione relativa allo Stato terzo proposta dall'iniziativa è sleale nei confronti dei Paesi confinanti con il nostro e denota un atteggiamento poco solidale della Svizzera, tale da poter pregiudicare l'attuazione degli accordi di riammissione con i Paesi limitrofi. La regolamentazione relativa allo Stato terzo cela inoltre il pericolo di ingiustizie: sebbene il comitato d'iniziativa affermi l'esatto contrario, neanche alle persone veramente perseguitate che giungono da noi attraversando uno Stato terzo sicuro si potrà accordare lo statuto di rifugiato che spetta loro di diritto. Ciò è contrario alla nostra tradizione umanitaria.

■ **Le sanzioni sono già previste**

L'iniziativa chiede l'applicazione di sanzioni contro le compagnie aeree di linea che disattendono le prescrizioni in materia di controllo delle condizioni d'entrata. Queste sanzioni esistono già. Il disegno di nuova legge federale sugli stranieri, adottato dal Consiglio federale, si spinge persino oltre prevedendo simili sanzioni contro tutte le imprese del traffico aereo e quindi anche contro le compagnie di voli charter.

■ **I costi sono già stati ampiamente ridotti**

Già attualmente i Cantoni possono – come chiesto dall'iniziativa – determinare chi è autorizzato a dispensare cure mediche o dentistiche ai richiedenti l'asilo. La richiesta di prestazioni di aiuto sociale fornite in natura è ampiamente adempiuta. La restrizione al minimo indispensabile delle prestazioni di aiuto sociale, vale a dire vitto e alloggio, è possibile già oggi, ad esempio in caso di utilizzazione abusiva delle prestazioni assistenziali. Il Consiglio federale propone peraltro nella revisione in corso della legge sull'asilo un sistema con incentivi finanziari al risparmio. Quest'ultimo premia quei Cantoni che operano efficacemente nell'esecuzione degli allontanamenti, riducendo in tal modo la durata di soggiorno dei richiedenti l'asilo in Svizzera e conseguendo risparmi nell'ambito delle prestazioni di aiuto sociale.

■ **Un divieto di lavoro a caro prezzo**

L'iniziativa chiede che i richiedenti l'asilo tenuti a lasciare il nostro Paese possano lavorare solo nell'ambito dei programmi occupazionali statali. Quei pochi che svolgono un'attività lavorativa al di fuori di simili programmi dovrebbero quindi rinunciare. Tornerebbero quindi a dipendere dagli aiuti sociali, provocando un aumento delle spese statali. Tutto ciò non ha senso. L'iniziativa è manifestamente contraddittoria: da un lato deplora gli elevati costi nel settore dell'asilo e, dall'altro, induce nuove spese in termini di aiuti sociali, vietando l'esercizio di un'attività lavorativa. In tali circostanze, vi è inoltre il pericolo che le persone interessate entrino nel giro del lavoro nero o commettano reati.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «contro gli abusi in materia di asilo».

Secondo oggetto

Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

2

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 22 marzo 2002 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)?

Il Consiglio nazionale ha adottato la modifica con 114 voti contro 58, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 5.

■ Una revisione necessaria

Quando negli anni Novanta si verificò un'impennata della disoccupazione – nel febbraio 1997 i senza lavoro erano 206 000 – si dovettero adottare misure urgenti per finanziare l'assicurazione contro la disoccupazione. Queste misure – l'aumento del contributo dal 2 al 3 per cento dei salari e il contributo di solidarietà del 2 per cento sui redditi elevati – rimangono ancora in vigore soltanto sino a fine 2003. Con una media di 100 000 disoccupati, una volta scadute le misure urgenti si verificherebbe un disavanzo di circa 1 miliardo di franchi all'anno. Per questa ragione è necessario rivedere la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

■ Garantire il finanziamento a lungo termine

La revisione consente al Consiglio federale e al Parlamento di porre solide basi finanziarie per l'assicurazione contro la disoccupazione. Confederazione e Cantoni contribuiranno a finanziare l'assicurazione con una quota fissa di circa 400 milioni di franchi, mentre l'onere che grava i salari risulterà inferiore. Il periodo di contribuzione e la durata di riscossione saranno adeguati alla situazione reale. In tal modo si potranno risparmiare 415 milioni di franchi. L'assicurazione contro la disoccupazione migliorerà anche le sue prestazioni per la protezione e il reinserimento professionale dei disoccupati.

■ Perché un referendum?

Contro la revisione i sindacati hanno lanciato il referendum. Il comitato referendario considera inaccettabile lo smantellamento dello Stato sociale, soprattutto il prolungamento del periodo di contribuzione, la riduzione della durata di riscossione, nonché la soppressione del contributo di solidarietà.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la revisione della legge, poiché garantisce a lungo termine il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione e tiene conto adeguatamente degli interessi di tutti. Inoltre, rimane acquisita l'idea di solidarietà che, senza revisione, andrebbe completamente persa. Senza l'adozione di misure urgenti la legge vigente si rivelerebbe inadeguata nei momenti difficili, dato che proprio in periodi sfavorevoli sia l'ente pubblico sia i lavoratori e i datori di lavoro sarebbero chiamati a prestare contributi supplementari. Con la revisione, Consiglio federale e Parlamento intendono impedire che ciò accada.

Che cosa apporta la revisione?

- L'importo dell'indennità di disoccupazione rimane invariato.
- Confederazione e Cantoni contribuiscono a finanziare l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) con quote fisse rispettivamente di 300 e 100 milioni di franchi circa all'anno.
- Con lo scadere delle misure urgenti, i contributi delle parti sociali diminuiranno dal 3 al 2 per cento dei salari.
- Il contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito non assicurato compresa fra 106 800 e 267 000 franchi è soppresso. Se i debiti dell'AD raggiungeranno i 5 miliardi di franchi o più, sarà prelevato un contributo di solidarietà dell'1 per cento su questa parte di reddito.
- Il periodo di contribuzione che dà diritto all'indennità di disoccupazione è aumentato da 6 a 12 mesi. Per professioni con frequenti cambiamenti di posto di lavoro e rapporti d'impiego di durata limitata sono possibili periodi di contribuzione più brevi.
- La durata di riscossione dell'indennità di disoccupazione è ridotta da 520 a 400 giorni. Per i disoccupati che hanno compiuto 55 anni nonché per le persone che percepiscono rendite dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni, essa è ancora di 520 giorni, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno 18 mesi. Nei Cantoni con un tasso di disoccupazione superiore al 5 per cento, la durata di riscossione può essere aumentata a 520 giorni.
- Un aumento del numero d'indennità giornaliere da 520 a 640 può essere fatto valere già quattro anni prima del pensionamento, e non solo – come sinora – due anni e mezzo prima.
- Indennità d'uscita elevate (oltre i 106 800 franchi) in caso di disdetta del rapporto d'impiego ritardano la riscossione delle prestazioni.
- L'AD si assume almeno un terzo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali dei disoccupati.
- Durante una malattia e la gravidanza o dopo una nascita, la durata di riscossione per le persone senza lavoro è prolungata. Il diritto all'indennità di disoccupazione può essere fatto valere più facilmente dopo un periodo dedicato all'educazione dei figli.
- Secondo la legge vigente, un salario inferiore a 130 franchi al giorno dà diritto a un'indennità pari all'80 per cento del guadagno assicurato. Oltre i 130 franchi, l'indennità è solo del 70 per cento. Con la revisione questo valore limite sale a 140 franchi e sarà costantemente adeguato al rincaro.
- Anche i disoccupati che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione possono partecipare a misure di formazione e a programmi occupazionali.
- La collaborazione con gli uffici della formazione professionale incaricati del reinserimento e dell'assicurazione sociale è potenziata.



Argomenti del comitato referendario:

13

«No al peggioramento della nostra assicurazione contro la disoccupazione!»

Durante la lunga crisi degli anni Novanta, l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione ha protetto dalla povertà centinaia di migliaia di disoccupati. Una volta migliorata la situazione economica, li ha inoltre aiutati a ritrovare un posto di lavoro. Nel 1997 il popolo svizzero aveva già respinto in votazione una proposta volta a peggiorare questa importante assicurazione sociale. Ciononostante, si sta ora tentando nuovamente di smantellare questa rete di protezione per i disoccupati.

L'assicurazione contro la disoccupazione si rivela importante soprattutto quando l'economia entra in crisi, quando le aziende chiudono e migliaia di persone sono messe sulla strada – da manager incapaci o attratti unicamente da profitti a breve termine o da speculatori di borsa senza scrupoli.

Oggi nessuno è più al sicuro dal licenziamento. E proprio in un simile momento i datori di lavoro e i manager chiedono un peggioramento dell'assicurazione contro la disoccupazione:

- la protezione garantita dall'assicurazione sarà ridotta di 120 giorni. Questa misura sconsiderata è umiliante poiché trascina molti disoccupati nell'assistenza comportando maggiori spese per Cantoni e Comuni;
- chi inizia a lavorare – sia dopo una pausa sia quale ex lavoratore indipendente che trova un'occupazione salariata – godrà di una minore protezione. Sebbene sin dall'inizio dovrà versare premi, nel suo caso la protezione assicurativa inizierà solo dopo 12 mesi. In questo periodo il rischio di disoccupazione è particolarmente grande.

Tuttavia, i datori di lavoro e i manager non si accontentano solo di peggiorare l'assicurazione contro la disoccupazione, vogliono anche poterne trarre vantaggio:

- dalla parte di reddito che supera i 106 800 franchi non saranno più prelevati premi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Un regalo immeritato per i redditi alti e le imprese – a carico dei disoccupati.

L'assicurazione contro la disoccupazione è in attivo, i debiti degli anni di crisi sono stati rimborsati. L'attuale legge permetterà persino di abbassare i contributi a partire dal 2004. Perché allora distruggere qualcosa che si è dimostrato valido? Chi vuole colpire l'assicurazione contro la disoccupazione non si ferma nemmeno davanti all'AVS. Ancora una volta i cittadini saranno chiamati in votazione a fermare con un NO coloro che mirano a smantellare lo Stato sociale.»

Parere del Consiglio federale

2

La revisione della legge garantisce una base finanziaria solida all'assicurazione contro la disoccupazione. Il finanziamento mediante contributi fissi dell'ente pubblico non è soggetto alle oscillazioni congiunturali. In pari tempo, i contributi salariali sono ridotti durevolmente. I contributi e le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono commisurati ai bisogni e si mantengono in un rapporto equilibrato. Le strutture e le misure di reinserimento esistenti sono ulteriormente migliorate. Il Consiglio federale sostiene il progetto di revisione soprattutto per le seguenti ragioni:

■ **Finanziamento a lungo termine solo con la revisione**

Le esperienze degli anni Novanta hanno dimostrato che l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), così come concepita nella vigente legge, può essere finanziata solo in tempi favorevoli e non permette di far fronte alle oscillazioni congiunturali. Quando si registrò un incremento del tasso di disoccupazione, i contributi delle

parti sociali dovettero essere aumentati mediante misure urgenti dal 2 al 3 per cento dei salari. Ciononostante, i debiti dell'assicurazione raggiunsero nel 1998 il livello primato di 8,8 miliardi di franchi. Con lo scadere delle misure urgenti alla fine del 2003, il finanziamento dell'AD deve quindi essere ripensato.

■ **Contributi statali indipendenti dalla situazione economica**

La Confederazione contribuiva sinora unicamente a colmare eventuali lacune di finanziamento e i Cantoni si assumevano solo una parte dei costi per misure inerenti al mercato del lavoro. Con il nuovo modello di finanziamento, le casse dell'assicurazione saranno alimentate ogni anno dalla Confederazione con un importo di 300 milioni di franchi circa e dai Cantoni con un importo di 100 milioni di franchi circa. Di conseguenza, in tempi favorevoli sarà possibile realizzare una sorta di riserva finanziaria, a cui poter attingere in situazioni di bisogno. In tal modo, le parti sociali hanno la certezza che il loro contributo rimarrà costante anche in caso di difficoltà economiche e che non saranno ulteriormente gravate nei momenti sfavorevoli.

■ **Promovimento dello sviluppo economico**

Con la fine delle misure urgenti, i contributi passeranno nuovamente dal 3 al 2 per cento dei salari (vale a dire 1 per cento ciascuno a carico del lavoratore e del datore di lavoro). Questa riduzione sgrava le parti sociali complessivamente di 2 miliardi di franchi all'anno. Consumo e investimenti aumenteranno dando un impulso

all'economia interna. Con la riduzione dei contributi salariali, anche il costo del lavoro diminuirà. La Svizzera rafforzerà quindi la sua competitività internazionale e la sua attrattiva quale piazza economica.

■ **L'idea di solidarietà rimane acquisita**

La revisione della legge permette di mantenere l'idea di solidarietà. Se l'assicurazione dovesse raggiungere un determinato livello d'indebitamento, i redditi più elevati saranno chiamati a prestare un contributo supplementare. L'AD disporrà così di maggiori risorse per ammortizzare i suoi debiti. Inoltre, la legge riveduta tiene in considerazione i cosiddetti «disoccupati d'oro»: le persone che in caso di disdetta del rapporto di lavoro ricevono liquidazioni elevate non potranno riscuotere immediatamente l'indennità di disoccupazione. Anche questa regolamentazione mira a un equilibrio sociale.

■ **Durata di riscossione realistica**

La legge riveduta adegua le prestazioni dell'AD alla situazione reale. La riduzione della durata di riscossione da 520 a 400 giorni tiene conto del fatto che in Svizzera, nel 2001, il periodo medio di disoccupazione era di 145,5 giorni. Questa regolamentazione è formulata però in maniera flessibile per evitare casi di rigore. I disoccupati che hanno compiuto 55 anni e le persone che beneficiano di rendite dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni sono esclusi dalla riduzione della durata di riscossione. Inoltre, nei Cantoni colpiti da disoccupazione elevata la durata di riscossione può essere nuovamente aumentata.

■ **Adeguamento del periodo di contribuzione**

Il periodo di contribuzione che dà diritto all'indennità di disoccupazione è aumentato da 6 a 12 mesi. Già nella legge vigente il periodo di contribuzione è di 12 mesi in caso di ripetuta disoccupazione. Anche in questo caso, la legge riveduta prevede una soluzione flessibile: per professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di

posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata è possibile un periodo di contribuzione più breve.

■ **Conseguenze della libera circolazione delle persone**

Il prolungamento del periodo di contribuzione e la riduzione della durata di riscossione sono importanti provvedimenti alla luce dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE. Rispetto all'UE, in Svizzera è possibile beneficiare di una durata di riscossione più lunga con un periodo di contribuzione più breve. Senza i provvedimenti summenzionati la nostra assicurazione contro la disoccupazione potrebbe essere gravata da ulteriori 150 milioni di franchi circa all'anno in seguito alla presenza di lavoratori provenienti dall'UE.

■ **Ampliamento della protezione assicurativa**

La legge riveduta amplia alcune prestazioni. Queste ultime vanno a profitto in primo luogo di persone che ne hanno particolarmente bisogno, ad esempio malati, donne incinte o puerpere. La revisione comporta anche agevolazioni per persone dedite all'educazione dei figli e per quelle che si trovano nell'imminenza del pensionamento. I provvedimenti per il reinserimento nel mondo del lavoro sono ulteriormente migliorati.

■ **Una revisione socialmente giusta ed economicamente ragionevole**

Consiglio federale e Parlamento sono convinti che la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione sia socialmente giusta ed economicamente ragionevole. Le modifiche proposte rappresentano un efficace strumento atto a fronteggiare anche situazioni economiche difficili. In definitiva, solo un'assicurazione contro la disoccupazione finanziabile a lungo termine è in grado di tutelare gli interessi di tutti.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del 22 marzo 2002



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³ Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA³ non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

Art. 1a cpv. 2

² La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.

Art. 3 **Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione**

¹ I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.

² L'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

³ I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS⁴) pagano il contributo intero.

⁴ Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

¹ FF 2001 1967

² RS 837.0

³ FF 2000 4379

⁴ RS 831.10



Art. 4 e 4a

Abrogati

Art. 7 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi finanziari in favore di:

- a. una consulenza e un collocamento efficienti;
- b. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;
- c. altri provvedimenti nel quadro della presente legge.

² Essa versa le seguenti prestazioni:

- b. *Abrogata*

Art. 9 cpv. 4

⁴ Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 9a Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a-71d è prolungato di due anni se:

- a. l'assicurato intraprende l'attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
- b. al momento in cui cessa l'attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l'assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

² Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell'attività indipendente, ma al massimo di due anni.

³ Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

Art. 9b Termini quadro in caso di periodo educativo

¹ Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è prolungato di due anni se:

- a. un termine quadro correva all'inizio del periodo in cui l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni; e
- b. al momento del riannuncio, l'assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

² Se all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni.

³ La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.

⁴ I capoversi 1-3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.

⁵ Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Art. 11a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

¹ La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

² Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.

³ Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.

Art. 13 cpv. 1 e 2^{bis}-5

¹ Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

2^{bis} e 2^{ter} Abrogati

³ Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età di cui all'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁵, ma che intendono continuare a esercitare un'attività lucrativa dipendente.

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.

⁵ I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.

Art. 14 cpv. 4-5bis

Abrogati

Art. 15 cpv. 1

¹ Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

Art. 17 cpv. 2 e 3 lett. a e b

² L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

³ L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

- a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
- b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

Art. 18 rubrica e cpv. 2-5

Periodi di attesa

² Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.

³ Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

Art. 18a Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

Art. 18b Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 18c Prestazioni di vecchiaia

¹ Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

² Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

Art. 19

Abrogato

Art. 22 cpv. 2 lett. b e 3

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

³ Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.

Art. 22a cpv. 1 e 4 primo periodo

¹ L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS⁶.

⁴ Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. ...

Art. 23 cpv. 2^{bis}, 4 e 5

^{2bis} Se persone che sono state esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all'importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.

⁴ Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso 1.

⁵ L'importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l'importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.

Art. 24 cpv. 1, 2, 3^{bis} e 4

¹ È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

2 Abrogato

^{3bis} Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.

⁴ Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi dodici mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

Art. 27 Numero massimo di indennità giornaliera

¹ Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliera è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliera al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se:
 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

³ Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliera e prolungare di 2 anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

⁴ Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliera al massimo.

⁵ In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliera di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta

a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.

Art. 28 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPG⁷), infortunio (art. 4 LPG) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

^{1bis} Le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

² Le indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

Art. 29 cpv. 1

¹ Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.

Art. 30 cpv. 1 lett. d e g nonché cpv. 3 quarto periodo

¹ L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:

- d. non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo;
- g. durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliera (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

³ ... L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

Art. 30a

Abrogato

Art. 31 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Art. 43 cpv. 3

³ Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.

Art. 52 cpv. 1

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 58 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

*Titolo prima dell'art. 59***Capitolo 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro****Sezione 1: Disposizioni generali***Art. 59* Principi

¹ L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

² I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

- a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
- b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
- c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
- d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

³ Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:

- a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
- b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

⁴ I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Art. 59a rubrica, frase introduttiva e lett. a e c

Valutazione dei bisogni e delle esperienze

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:

- a. la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso;
- c. le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 59b Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

¹ L'assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliera per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 71a.

² Il Consiglio federale fissa un'indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

³ L'assicurazione accorda inoltre:

- a. assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
- b. assegni di formazione (art. 66a);
- c. sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68).

Art. 59c Competenza e procedura

¹ Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

² Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65-71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

³ Trasmette all'ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L'Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

⁴ Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

⁵ Il Consiglio federale può autorizzare l'ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.

Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

¹ Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

² I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

Titolo prima dell'art. 60

Sezione 2: Provvedimenti di formazione

Art. 60 Partecipazione a provvedimenti di formazione

¹ Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

² Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

- a. gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1;
- b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2.

³ Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

⁴ Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

⁵ I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del ...⁸ sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.

Art. 61 Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione

¹ L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l'articolo 60.

² I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione:

- a. sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e
- b. sono aperti a tutte le persone che hanno l'età e la preparazione richieste.

Art. 62 Estensione delle prestazioni

¹ L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l'organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di formazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti.

² Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate di partecipazione.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 63 e 64

Abrogati

Titolo prima dell'art. 64a

Sezione 3: Provvedimenti di occupazione

Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

¹ Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

- a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
- b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione;
- c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.

² L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

³ L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

⁴ Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 64b Estensione delle prestazioni

¹ L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di occupazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

² Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

Titolo prima dell'art. 65

Sezione 4: Provvedimenti speciali

Art. 65 rubrica e lett. a

Assegni per il periodo d'introduzione

...

a. *Abrogata*

Art. 65a

Abrogato

Art. 66 rubrica

Ammontare e durata degli assegni d'introduzione

Art. 66a rubrica e cpv. 1 lett. a, 2 e 4

Assegni di formazione

¹ ...

a. *Abrogata*

² L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

⁴ Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.

Art. 66b

Abrogato

Art. 66c cpv. 1 secondo periodo, 3 e 4

¹ ... Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

³ La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

⁴ Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.

Art. 67

Abrogato

Titolo prima dell'art. 68

Abrogato

Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;
presupposti del diritto

¹ L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

- a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
- b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

² Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

³ Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari

Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali

Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Art. 71

Abrogato

Titolo prima dell'art. 71a

Abrogato

Art. 71a rubrica e cpv. 1

Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente

¹ L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

Art. 71b cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 e 3

¹ Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

- a. senza colpa propria, sono disoccupati;
- b. *Abrogata*

² Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c ed entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

³ Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.

Art. 71c

Abrogato

Art. 71d Conclusioni della fase di progettazione

¹ Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

² Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

Titolo prima dell'art. 72

Abrogato

Art. 72-72c

Abrogati

Titolo prima dell'art. 73

Capitolo 7: Altri provvedimenti

Art. 73 cpv. 2 e 3

² La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.

³ L'ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.

Art. 73a Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti dell'assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.

*Art. 74 e 75**Abrogati**Art. 75a* Progetti pilota

¹ Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:

- a. sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- b. mantenere posti di lavoro esistenti; o
- c. reintegrare disoccupati.

² I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a-6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1^{bis}, 18a, 18b, 18c, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

³ I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a-6, 16, 51-58 e 90-121.

⁴ I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

Art. 75b Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota conformemente all'articolo 75a e dimostratisi efficaci.

*Titolo prima dell'art. 76***Titolo quarto: Organizzazione****Capitolo 1: Organi di esecuzione***Art. 76 cpv. 1*

¹ Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione:

- a. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77-82);
- b. l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
- c. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);

- d. le commissioni tripartite (art. 85d);
- e. le casse di compensazione AVS (art. 86);
- f. l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 87);
- g. i datori di lavoro (art. 88);
- h. la commissione di sorveglianza (art. 89).

Art. 77 cpv. 3

Abrogato

Art. 78 *Casse private*

¹ Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all'ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.

² Le casse private possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

Art. 79 cpv. 1 secondo periodo e 3 primo periodo

¹ ... Essi devono sottoporre il regolamento all'ufficio di compensazione, per approvazione.

³ Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...

Art. 80 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 frase introduttiva

¹ Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all'ufficio di compensazione. ...

² L'ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se: ...

Art. 81 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 frase introduttiva

¹ Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

- e. rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

² La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:

...

Art. 82 cpv. 5

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità.

Art. 83 cpv. 1 lett. k, m e s nonché cpv. 2 lett. c-e

¹ L'ufficio di compensazione:

- k. prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
- m. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- s. statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1^{bis} che gli sottopone il servizio cantonale.

² Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:

- c. rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- d. le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
- e. i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3.

Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro

¹ L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.

² Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.

³ In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso.

Art. 84 cpv. 4

⁴ Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.

Art. 85 cpv. 1 lett. h-k

¹ I servizi cantonali:

- h. esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
- i. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;
- j. fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- k. rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione, delle spese amministrative del ser-

vizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85b cpv. 1 e 4

¹ I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell'articolo 17 capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.

Art. 85c Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.

Art. 85d Commissioni tripartite

¹ Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

² I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell'autorità cantonale incaricata della formazione professionale.

³ Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.

⁴ D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

⁵ I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale

¹ Diversi Cantoni possono, con l'approvazione dell'ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

² Il Consiglio federale e l'ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.

Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale

¹ I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

- a. gli uffici di orientamento professionale;
- b. i servizi sociali;
- c. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- d. gli organi di esecuzione dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro le malattie;
- e. gli organi di esecuzione della legislazione sull'asilo;
- f. le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
- g. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- h. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.

² In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA⁹, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a-h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989¹⁰ sul collocamento se:

- a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

³ Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:

- a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento:
 - 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l'interessato, e
 - 2. per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

⁴ Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell'interessato e, in deroga all'articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione

¹ Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l'approntamento di

⁹ FF 2000 4379

¹⁰ RS 823.11

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

² L'ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.

³ I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

⁴ La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità.

Art. 85h Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi

¹ Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l'articolo 78 LPG¹¹ all'autorità cantonale competente; quest'ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.

² La responsabilità si estingue se l'assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

Art. 88 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.

^{2^{bis}} Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.

^{2^{ter}} Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l'ufficio di compensazione può decidere, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPG¹², di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell'incasso.

Art. 89 cpv. 2-4 primo periodo

² Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

¹¹ FF 2000 4379

¹² FF 2000 4379

³ Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

⁴ Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2). ...

Art. 90 Fonti di finanziamento

L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:

- a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);
- b. una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- c. i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

Art. 90a Partecipazione della Confederazione

La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,15 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 90b Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell'articolo 90 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all'articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989¹³ sulle finanze della Confederazione.

Art. 90c Rischio congiunturale

¹ Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l'1 per cento.

² Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell'articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell'articolo 92 capoverso 7^{bis}. Può rinunciare a ridurre l'aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 92 cpv. 7 e 7bis

⁷ Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

^{7bis} I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall'importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.

Art. 94 **Compensazione**

¹ Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari previsti dalla legge.

² Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.

Art. 95 cpv. 1bis e 1ter

^{1bis} L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA¹⁴, l'importo da restitu-

re è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

^{1ter} La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.

Art. 100 cpv. 1 primo periodo e 4

¹ Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. ...

⁴ Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.

Art. 105 quinto comma

...

è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale¹⁵ commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 106 quinto comma

...

chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure ...

Art. 110a-112

Abrogati

II

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 6 ottobre 1989¹⁶ sul collocamento è modificata come segue:

Art. 35a rubrica e cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

Collaborazione interistituzionale e collaborazione
con collocatori privati

¹ Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85f della legge del 25 giugno 1982¹⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 823.11

¹⁷ RS 837.0

cantionali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se:

- a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto nell'ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui:

- a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento:
 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l'interessato, e
 2. per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

^{1ter} Lo scambio di dati ai sensi del capoverso ^{1bis} può aver luogo anche senza il consenso dell'interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

III

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002

¹ Fino al 31 dicembre 2003 l'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 ammonta al 3 per cento.

² Fino al 31 dicembre 2003, l'aliquota di contribuzione sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato secondo l'articolo 3 capoverso 2 e due volte e mezzo questo importo ammonta al 2 per cento.

³ Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Può anticipare la messa in vigore del capoverso 3 della disposizione transitoria.

**PP
Impostazione**

Invi non recapitabili:
rimandare al
controllo degli abitanti
del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 24 novembre 2002:

■ **No** all'iniziativa popolare
«contro gli abusi in materia di asilo»

■ **Si** alla modifica della legge
sull'assicurazione contro la
disoccupazione

Indirizzo Internet:
www.admin.ch